



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto D'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

(G.U. 10 gennaio 1995, n. 7, S.O.)

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge[1], con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per la modifica del [regio decreto 21 giugno 1942, n. 929](#) e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:

1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;

2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'art. 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;

b) per la modifica del [regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411](#) e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;

c) per la modifica del [regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127](#) e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'art. 31 dell'accordo TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'art. 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;

d) per la modifica della [legge 21 febbraio 1989, n. 70](#), recante attuazione della [direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986](#), sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:

1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'art. 37, primo comma, dell'accordo TRIPS.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.